

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Adottato con Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 07/10/2015

PREMESSA

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, oltre alle norme statali vigenti in materia, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale del 21 ottobre 2011, n. 12 e ss.mm.ii., in particolare le definizioni di cui all'art. 2.

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 - Modalità di trasporti e percorso
- Art. 13 - Trasporti funebri
- Art. 14 - Orario dei trasporti
- Art. 15 - Norme generali per i trasporti
- Art. 16 - Riti religiosi
- Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art. 24 - Elenco dei cimiteri
- Art. 25 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 - Ammissione nel cimitero del capoluogo e nei reparti speciali
- Art. 28 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 29 - Disposizioni generali
- Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 31 - Inumazione
- Art. 32 - Cippi e copritombra
- Art. 33 - Tumulazione
- Art. 34 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

- Art. 35 - Esumazione ordinaria
- Art. 36 - Esumazione straordinaria
- Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 - Estumulazioni
- Art. 39 - Esumazioni ed estumulazione gratuite e a pagamento
- Art. 40 - Raccolta delle ossa
- Art. 41 - Oggetti da recuperare
- Art. 42 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 43 - Crematorio
- Art. 44 - Urne cinerarie
- Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 46 - Registro per l'annotazione delle manifestazioni di volontà
- Art. 47 - Dispersione delle ceneri
- Art. 48 - Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 49 - Senso comunitario della morte

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 50 - Orario
- Art. 51 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 52 - Divieti speciali
- Art. 53 - Riti funebri
- Art. 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 55 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 56 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 57 - Sepolture private – concessioni
- Art. 58 - Durata delle concessioni - rinnovo
- Art. 59 - Uso delle sepolture private - morte del concessionario
- Art. 60 - Manutenzione

CAPO II – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA

- Art. 61 - Revoca
- Art. 62 - Decadenza
- Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 64 - Estinzione
- Art. 65 – Rinuncia

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI, IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66 - Accesso al cimitero

Art. 67 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 68 - Funzioni - Licenze

Art. 69 - Casa funeraria e sala del commiato

Art. 70 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE E CAUTELE

Art. 71 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 72 - Cautele

Art. 73 - Sanzioni amministrative

Art. 74 - Disposizioni finali

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, dei resti mortali, dei resti ossei e delle ceneri.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri e delle salme;
 - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune per le persone e le famiglie indigenti o quando vi sia il disinteresse dei familiari;
 - d) l'inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione per le persone e le famiglie indigenti o quando vi sia il disinteresse dei familiari;
 - e) la cremazione per le persone e le famiglie indigenti o quando vi sia il disinteresse dei familiari;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo art. 10, sempre che non ci siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.
4. La condizione di indigenza è attestata dai Servizi Sociali comunali. Per disinteresse dei familiari si intende l'assenza di qualsiasi manifestazione di interesse verso il defunto, le esequie, i riti funebri, il sepolcro, oltre che la rinuncia all'eventuale eredità.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero

1. E' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Ufficio Comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o in altri appositi locali al di fuori del Comune.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali di cui all'art. 3, comma 4, lett. g) della legge regionale n. 12/2011, sono tenute in osservazione in separato locale ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale.
4. A norma dell'art. 14 della legge regionale n. 12 del 21/10/2011, quando il cadavere e' portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.
5. Al fine di consentire quanto previsto ai commi precedenti, il medico che accerta tale circostanza da' tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.
6. Nel deposito di osservazione sono accolte anche le salme per le quali vi sia conforme richiesta dei familiari a norma dell'art. 10 della L.R. n. 12/2011. Questo servizio è a carico del richiedente.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dall'Azienda per i servizi Sanitari detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura dei feretri

1. A norma dell'art. 21, c. 3, della legge regionale n. 12/2011, all'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta

esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Un esemplare del verbale deve essere consegnato a chi riceve il feretro al cimitero o al forno crematorio.

2. Per i trasporti all'estero le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali, sono certificate dall'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e dovranno sottostare a quanto previsto dalla normativa statale in materia nonché alle indicazioni tipologiche di cui all'art. 19 della legge regionale 12/2011 e all'art. 9 del Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione e per cremazione, per cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti.

2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile del servizio assistenza sociale del Comune.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità di trasporti e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco;

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 13

Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre è eseguito dai soggetti autorizzati a norma dell'art.6 della legge regionale n. 12/2011.
2. A norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2011 il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso. Per i trasporti all'interno del Comune e della Regione, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. A norma dell'art. 339 del T.U.L.S. n. 1265/1934 il trasporto in Comune di altra Regione è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso.

Art. 14

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
3. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. In sostituzione della formalina è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente.
5. Il feretro, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 9, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al concessionario del servizio ovvero, in ipotesi di gestione del servizio in economia, al competente addetto comunale. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 del presente Regolamento, deve restare in consegna al vettore.
7. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato in Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16
Riti religiosi

1. I Ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 18
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per ragioni igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 6, del presente Regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, decorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.
4. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, la competente Azienda per i Servizi Sanitari dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune della regione Friuli Venezia Giulia è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile con l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.
2. Nel caso di trasporto di cadavere al di fuori della regione o di traslazione successiva alla prima sepoltura in cimitero di altro Comune (a seguito di domanda degli interessati) il trasporto è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato a cura dell'incaricato al trasporto funebre il verbale di verifica della chiusura feretro di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di cerlacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile

del Servizio osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasferimento di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

2. A norma dell'art. 26 della L.R. n. 12/2011 il passaporto mortuario e, per i cadaveri destinati a Paesi non aderenti l'autorizzazione all'extradizione, sono rilasciati da questo Comune per i feretri in partenza da Sagrado.

Art. 22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero si applica l'art. 26 della legge regionale n. 12/2011.

3. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44 del presente regolamento.

Art. 23

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 24

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero di Sagrado, di Poggio Terza Armata e di San Martino del Carso.

Art. 25

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 39 L.R. 12/2011.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazioni, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari, a norma dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 12/2011.

Art. 26

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'ambito della pianificazione cimiteriale, nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27

Ammissione nel cimitero del capoluogo e nei reparti speciali

1. Nel cimitero del capoluogo, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che:
 - lì vi siano nate o iscritte per nascita;
 - risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale e di famiglia;
 - hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato;
 - non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o istituti di cura o per essere assistiti da familiari altrove residenti;
 - iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune.Sono inoltre ricevuti i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della legge regionale n. 12/2011.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Art. 28

Ammissione nei cimiteri delle frazioni

1. Nei cimiteri siti nelle frazioni sono accolti, di preferenza, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri e le ceneri delle persone che, al momento della morte, avevano la

propria residenza nei territori delle rispettive frazioni, o che lì vi siano nate o iscritte per nascita. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che:

- risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale e di famiglia;
- che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato;
- non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o istituti di cura o per essere assistiti da familiari altrove residenti.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Il Comune si dota di adeguata cartografia periodicamente aggiornata, della situazione cimiteriale anche mediante strumenti informatici.

Art. 30

Piano regolatore cimiteriale

1. Il consiglio comunale adotta il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o per famiglie;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) ossario e cinerario comune;
 - g) area cimiteriale per la dispersione delle ceneri.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture - per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni – effettuate in aree di concessione.

2. Le dimensioni delle fosse singole ad inumazione per entrambe le sepolture vengono così stabilite:

Cimitero di Sagrado:

- a) superficie massima dell'area cm. 110 x cm. 240 = mq. 2.64;
- b) distanza massima dalle altre tombe cm. 50 su ogni lato;
- c) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- d) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 20;
- e) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 120.

Cimitero di Poggio Terza Armata:

- a) superficie massima dell'area cm. 110 x cm. 240 = mq. 2.64;
- b) distanza massima dalle altre tombe cm. 40 su ogni lato;
- c) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- d) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 20;
- e) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 120.

Cimitero di San Martino del Carso:

- a) superficie massima dell'area cm. 110 x cm. 240 = mq. 2.64;
- b) distanza massima dalle altre tombe cm. 50 su ogni lato;
- c) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- d) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 20;
- e) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 120.

3. Le dimensioni delle fosse doppie ad inumazione vengono così stabilite:

Cimitero di Sagrado:

- a) superficie massima dell'area cm. 210 x cm. 240 = mq. 5.04;
- b) distanza massima dalle altre tombe cm. 50 su ogni lato;
- c) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- d) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 20;
- e) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 120.

Cimitero di Poggio Terza Armata:

- a) superficie massima dell'area cm. 210 x cm. 220 = mq. 4.62;
- b) distanza massima dalle altre tombe cm. 50 su ogni lato;
- c) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- d) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 20;
- e) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 120.

Cimitero di San Martino del Carso:

- a) superficie massima dell'area cm. 210 x cm. 240 = mq. 5.04;
- b) distanza massima dalle altre tombe cm. 50 su ogni lato;
- c) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- d) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 20;
- e) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 120.

Art. 32

Cippi e copritomba

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo (fornito e messo in opera dal Comune) costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie dell'area concessa, con altezza massima fuori dal piano di campagna pari a massimo cm. 20. L'altezza massima della lapide dal piano di campagna è stabilita in cm. 120.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Tali installazioni dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Qualsiasi manufatto da porsi sopra le sepolture non potrà essere collocato prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla sepoltura, al fine di consentire il naturale assestamento del terreno. In tale periodo sarà cura del personale addetto al cimitero mantenere in ordine il cumulo di terra soprastante la fossa.
5. In caso di incuria abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o edicole - costruite dal Comune o dai concessionari laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70 e larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le dimensioni delle tumulazioni ipogee vengono così stabilite:
 - a) superficie dell'area a 3 posti cm. 210 x 265 = mq. 5.56;
 - b) superficie dell'area a 6 posti cm. 310 x 265 = mq. 8.21;
 - c) distanza massima dalle altre tombe cm. 50 su ogni lato;
 - d) superficie coperta massima del monumento funebre uguale all'area concessa;
 - e) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 20;
 - f) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 120.
5. Le edicole di nuova costruzione avranno la stessa altezza delle edicole già esistenti in loco e a seconda della superficie dell'area concessa.
6. I loculi aerati dovranno avere le medesime caratteristiche di cui al punto 3, tranne che per la parete di chiusura, conformemente a quanto previsto dalle norme regionali. Potranno anche essere ottenuti per trasformazione dei loculi esistenti.

Art. 34

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal competente ufficio comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
 3. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.
 4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga nel caso di compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida provvederà a inumare il cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
 5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazione ordinaria

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di anni 10. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno preferibilmente escludendo mesi di luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria determinazione.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non quella di estranei.

Art. 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione dal Responsabile del Servizio per trasferimento in altra sepoltura, anche di altro comune, o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi di luglio e agosto, salvo quelle per disposizione giudiziaria.
3. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari o di personale tecnico da lui delegato e sono a carico di chi le richiede o le dispone; in caso di esumazioni straordinarie su richiesta dei familiari si procederà a pagamento.
5. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione straordinaria, ma non quella di estranei.

Art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del competente ufficio comunale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo municipale con congruo anticipo. Tale comunicazione vale come informazione pubblica ad ogni interessato ad ogni effetto di legge.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il competente ufficio comunale addetto ai rinnovi delle concessioni a pagamento cura la stesura dello scadenzario delle concessioni a tempo determinato dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale e all'albo municipale in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

Art. 38

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni per i loculi stagni e 10 anni per i loculi aerati.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni oppure, per i loculi aerati, ai 10 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, quindi trattasi di resti mortali come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa in zinco. Il periodo di inumazione viene stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, in due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il competente ufficio comunale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria determinazione.
7. Le estumulazioni straordinarie, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica. Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari o di personale tecnico da lui delegato e sono a carico di chi le richiede o le dispone; in caso di esumazioni straordinarie su richiesta dei familiari si procederà a pagamento.
8. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria, ma non quella di estranei.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

Art. 40

Raccolta delle ossa

1. I resti ossei derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

2. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocamento in sepolture private, le ossa sono collocate in ossario comune.

Art. 41

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del competente ufficio comunale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al competente ufficio comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impegnarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V

CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 43

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o disponibile.

Art. 44

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario o loculo. Più urne cinerarie (ed anche i resti oggetti di recupero in occasione di normale rotazione) possono essere collocate in unico loculo, sia o meno presente un feretro.

Art. 45

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. A norma dell'art. 3, comma 1, della legge n. 130/2001, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo comune:
 - per i cadaveri delle persone decedute in questo comune;
 - per i cadaveri ed i resti mortali esumati o estumulati da sepoltura posta in uno dei cimiteri di questo comune;
 - per i cadaveri di persone decedute all'estero il cui feretro è destinato a questo comune.
2. Per la manifestazione di volontà alla cremazione valgono le norme di cui all'art. 41 della legge regionale n. 12/2001.

Art. 46

Registro per l'annotazione delle manifestazioni di volontà

1. Ai sensi dell'art. 42, c. 6, della L.R. n. 12/2011, è istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dal competente ufficio comunale su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo la dichiarazione resa al comune di residenza potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.

Art. 47

Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in natura e in aree private purché libere da manufatti.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato come definito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e come risulta dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 31 del 3 aprile 2001.
3. Per la dispersione in aree private è necessario che avvenga all'aperto e con l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - nel fiume Isonzo, nei tratti di competenza comunale ove sia possibile accedere in sicurezza alla sponda del corso d'acqua e a totale responsabilità del dispersore sollevando l'Amministrazione Comunale e/o gli altri enti sovraordinati da eventuali e possibili eventi accidentali e loro conseguenze.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna

contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

7. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interramento.

8. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

9. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

10. Qualora non sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna agli operatori cimiteriali.

11. La dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto ed eseguita dagli stessi è a titolo gratuito, mentre la dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 42, comma 9, della legge regionale n. 12/2011 è a titolo oneroso.

12. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8 dell'art. 42 della L.R. 12/2011, provvede alla dispersione il personale addetto ai servizi cimiteriali.

13. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto come disposto dalla L. 130/2001 e dalla L.R. 12/2011.

14. Questo Comune è competente per le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2011.

Art. 48

Affidamento dell'urna cineraria

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione:

1. spetta ai competenti uffici comunali il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 12/2011;

2. il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri da effettuarsi a cura della Polizia Locale.

3. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.

4. Si stabilisce la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:

- presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;

- verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;

- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio individuato;

- consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;

- obbligo da parte dell'affidatario di informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni relative alla sua residenza e/o del trasferimento dell'urna in altro Comune.

5. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

Art. 49

Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 12/2011, apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 50 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 51 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) a fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il competente ufficio comunale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 52 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà dal personale addetto diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 53
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al competente ufficio comunale.

Art. 54
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo i tempi, le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alle caratteristiche del cimitero.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in triplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazioni in materia di plurilinguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 55
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti costituiti dagli ornamenti floreali avvizziti dovranno essere collocati negli appositi contenitori situati nei pressi dell'area cimiteriale.

Art. 56
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. L'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 57

Sepulture private - Concessioni

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. La concessione in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali o per famiglia.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione è stipulata previa assegnazione dell'area cimiteriale o del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o concessionari/e;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
 - le persone che hanno diritto di sepoltura.
9. Chi intende ottenere la concessione per l'uso di aree o manufatti deve presentare domanda in carta resa legale al Sindaco indicando il cimitero e il tipo di concessione richiesta.
10. La domanda di concessione comporta il diritto, la sottomissione del richiedente, del concessionario e del referente a tutte le disposizioni del presente Regolamento e delle norme statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
11. Le concessioni d'uso di aree o manufatti hanno luogo di norma, solo in occasione della sepoltura delle persone (cadaveri, ceneri) cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo.
12. E' tuttavia ammessa la concessione di aree o loculi a viventi nei seguenti casi:
 - a) a persone residenti che abbiano compiuto 70 anni di età e non abbiano parenti o affini entro il 4° grado residenti e non abbiano nei cimiteri del Comune alcun sepolcro privato atto a riceverle;
 - b) a chi richiede la concessione di una fossa o di un loculo liberi attigui a quelli già contenenti il cadavere del coniuge, del figlio, di un fratello, di una sorella o di uno od entrambi i genitori;
 - c) a persona residente che intende edificare una sepoltura privata a sistema di tumulazione dentro e/o fuori terra.
13. Non si dovranno rilasciare concessioni a chi già disponga di una sepoltura privata sufficiente per la propria famiglia né a chi cerchi di ottenere la concessione per destinarla a famiglie che non si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 58

Durata delle concessioni - rinnovo

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

2. La durata è fissata:
 - a) in anni 30 sia per aree singole che doppie;
 - b) in anni 60 sia per aree singole che doppie;
 - c) in anni 15 sia per aree singole che doppie ed esclusivamente per inumazione.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente all'atto di rinnovo.
4. Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione potrà essere chiesto dal coniuge o dagli ascendenti o discendenti più prossimi o dall'erede testamentario. Tali richiedenti acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del monumento edificato sull'area concessa, sempreché il concessionario originario non abbia disposto diversamente.
5. Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in linea retta, è consentito il rinnovo e l'utilizzo della sepoltura ai collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 6° grado, o all'erede testamentario, sempreché gli interessati dimostrino di aver sempre curato il sepolcro e vi conservino nell'ambito dello stesso le salme e resti mortali ivi sepolti.
6. Nel caso di più discendenti, collaterali o affini dello stesso grado, acquisisce il diritto di sepoltura esclusivamente colui che provvederà al rinnovo della concessione.
7. In caso di primo rilascio di concessione nell'atto verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della sepoltura, se antecedente.
8. Il rinnovo della concessione può effettuarsi da sei prima della scadenza e la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.
9. Nel caso di scadenza della concessione antecedente il periodo minimo di sepoltura, al momento della sepoltura il concessionario provvederà al prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione (o i 10 per i loculi aerati e per le aree). Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito nella tariffa in vigore all'atto del rinnovo, in modo proporzionale.
10. Al fine di poter esercitare le facoltà di cui al comma 3, da parte degli interessati, il Comune provvederà ad avvisarli.

Art. 59

Uso delle sepolture private – morte del concessionario

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (da intendersi composta dalle persone indicate nell'art. 433 c.c. e dai conviventi) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla sepoltura è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare al competente ufficio comunale che, qualora ricadono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. In caso di decesso del concessionario tale autorizzazione deve essere resa dalle persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del comma 3 e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, il consenso alla sepoltura verrà dato solo da uno di essi e si intenderà che agisca in nome e per conto e col consenso preventivo di tutti gli altri interessati.
5. I casi di "convivenza" con il titolare della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, del fondatore del sepolcro o suoi successori, depositata presso il competente ufficio comunale almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è

richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. In caso di decesso del concessionario le persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del comma 3 sono tenute a darne comunicazione al Comune, entro sei mesi dalla data del decesso, designando un referente della concessione. Il referente non subentra al concessionario originario (fondatore del sepolcro), di conseguenza l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato è sempre valutata sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario, anche se deceduto.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 60

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private e delle fasce immediatamente adiacenti spetta al concessionario o al referente in caso di decesso del concessionario, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA

Art. 61

Revoca

1. Ai sensi dell'art. 92, 2° comma del D.P.R. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente a 99 anni, rilasciata in data antecedente al D.P.R. n. 803/75, possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione.

2. Salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, è inoltre facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

4. Dalla decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia, almeno un mese prima, al concessionario o al referente ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale, per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o del referente.

Art. 62
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Art. 63
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario o cinerario comune.
2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 64
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario e cinerario comune.

Art. 65
Rinuncia

1. In caso di espressa rinuncia anticipata, il Comune rientra immediatamente nella disponibilità del manufatto in quanto la concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
2. La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, in nessun caso costituisce motivazione per rimborsi del periodo non goduto.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati

imprenditori, a loro scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale da rilasciarsi dietro domanda.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 51 e 52, in quanto compatibili.

Art. 67

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti del presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale operante nei cimiteri è sottoposto alla profilassi sanitaria obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 68

Funzioni - Licenze

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

– svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

– fornire feretri e gli accessori relativi;

– occuparsi della salma e del cadavere;

– effettuare il trasporto delle salme e dei cadaveri nel comune o da e verso altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla normativa regionale.

Art. 69

Casa funeraria e sala del commiato

1. Per l'apertura e l'esercizio della casa funeraria e della sala del commiato si osservano le norme regionali di cui alla L.R. n. 12/2011, artt. 16 e 17 e artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.

2. Si da atto che il Comune non dispone di tali strutture né di aree per la loro realizzazione che rispettino le norme vigenti in materia di distanze minime dalle strutture sanitarie pubbliche e private nonché dai cimiteri e dai crematori, e che non sono presenti sul territorio comunale strutture sanitarie o socio assistenziali che al loro interno dispongono di sale del commiato. Tali servizi pertanto possono venir svolti presso strutture esistenti nei Comuni contermini o disponibili.

Art. 70

Divieti

1. E' vietato alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE E CAUTELE

Art. 71

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova l'applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

4. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

5. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 72

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombini, edicole, monumenti, ecc.) o

s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 73

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali e regionali, per le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria individuata tra il minimo di 50,00 euro e il massimo di 300,00 euro con i principi di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 74

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di aver validità precedenti atti normativi, regolamentari, ordinanze o altre disposizioni previgenti.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente.